

Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2014, n. 49-7640

Presidio Sanitario San Camillo: autorizzazione alla variazione della titolarità dei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento in capo alla Fondazione Opera San Camillo.

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Premesso che:

- la Provincia Piemontese dell'Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi, Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con Regio Decreto del 1° dicembre 1930 con sede in Torino Strada Santa Margherita 136, codice fiscale e P.I. 01335870018, è titolare del Presidio Sanitario San Camillo sito in Torino, Strada Santa Margherita 136, autorizzato e accreditato in fascia A) con D.G.R. 18 dicembre 2012 n. 30-5084 per le attività di degenza di recupero e rieducazione funzionale (RRF) di II livello per 100 posti letto di ricovero ordinario e 20 posti letto di day hospital;
- con D.G.R. n. 7-6975 del 30 dicembre 2013 il Presidio Sanitario San Camillo è stato autorizzato a destinare 5 posti letto, nell'ambito dei 100 posti letto già autorizzati e accreditati con D.G.R. 18 dicembre 2012 n. 30-5084 per il ricovero ordinario di rieducazione e riabilitazione funzionale (cod. 56) di II livello, per l'attività libero-professionale intramuraria.

Vista l'istanza prot. n. 8/13/AP pervenuta in data 27 agosto 2013 e la sua integrazione prot. n. 13/13/AP pervenuta in data 7 gennaio 2014 a firme congiunte del Legale Rappresentante della Provincia Piemontese dell'Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi e dell'Amministratore Delegato della Fondazione Opera San Camillo, con cui è stata formulata richiesta di autorizzazione alla variazione della titolarità della gestione dell'esercizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 commi 2 e 7 della L.R. 14 gennaio 1987 n. 5, e dei provvedimenti di accreditamento istituzionale ed obbligazioni contrattuali in essere del Presidio Sanitario San Camillo in capo alla Fondazione Opera San Camillo, a far data dall'efficacia dell'atto di donazione da parte della Provincia Piemontese dell'Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi.

Preso atto della dichiarazione manifestata nell'istanza de qua dalla Fondazione Opera San Camillo a subentrare nella gestione del Presidio Sanitario nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti i requisiti strutturali ed organizzativi previsti per l'autorizzazione sanitaria e per l'accREDITAMENTO istituzionale dalle vigenti disposizioni normative.

Visto l'atto di dotazione, repertorio n. 15588 del 13 novembre 2013, con cui la Provincia Piemontese dell'Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi, alla presenza del notaio Maria Cristina Ninci, cede e trasferisce senza corrispettivo a titolo di dotazione patrimoniale alla Fondazione Opera San Camillo con sede legale in Via Ercole Oldofredi n. 11, Milano, iscritta nel Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Milano al n. 894 (C.F. 97477630152, P.I. 06532810964) il ramo d'azienda denominato "Presidio Sanitario San Camillo" sito in Strada Santa Margherita 136 a Torino.

Visto l'oggetto sociale riportato nello Statuto della Fondazione Opera San Camillo che persegue tra i propri scopi "*la gestione di attività e servizi sanitari, assistenziali e sociali (...)*" e ritenuto lo stesso congruo per l'attività da effettuarsi presso il Presidio Sanitario San Camillo di Torino.

Visto il certificato dei carichi pendenti rilasciato in data 24/01/2014 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino da cui non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione in capo al Legale Rappresentante della Fondazione Opera San Camillo.

Visto il certificato del casellario giudiziale rilasciato in data 19/03/2014 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino da cui non risultano iscrizioni nella banca dati del casellario in capo al Legale Rappresentante della Fondazione Opera San Camillo.

Visto il certificato di comunicazione antimafia prot. n. 4108/2014 del 14 marzo 2014 rilasciato dalla Prefettura di Torino, con cui si comunica che a carico della Fondazione Opera San Camillo e del suo Legale Rappresentante non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.L.gs. 6/9/2011, n. 159.

Visto il verbale di sopralluogo trasmesso dal Presidente della Commissione di Vigilanza dell'ASL TO1, con nota protocollo n. 11757 del 23.12.2013, pervenuto in data 24.12.2013 (ns. prot. n. 28790/DB2016), con cui è stato espresso il parere favorevole rispetto al mantenimento in capo al Presidio Sanitario in oggetto dei requisiti previsti dalle vigenti normative.

Viste la visura ordinaria e la visura storica della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano da cui non risultano iscrizioni di procedure concorsuali a carico della Fondazione Opera San Camillo.

Precisato che la struttura sanitaria "S. Camillo" di Torino è stata riconosciuta Presidio ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della Legge 833/1978 nonché della L.R. n. 37 del 23 aprile 1990 ed è stata equiparata ai fini dell'erogazione dell'assistenza ospedaliera agli ospedali di diretta gestione pubblica.

Ritenuto opportuno, sulla base dell'istruttoria effettuata, prendere atto della intervenuta cessione del Presidio Sanitario San Camillo di Torino da parte della Provincia Piemontese dell'Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi a favore della Fondazione Opera San Camillo con sede legale in Via Ercole Oldofredi n. 11, Milano e, conseguentemente, riconoscere in capo al nuovo proprietario l'autorizzazione all'esercizio nonché l'accreditamento delle attività sanitarie autorizzate e accreditate con D.G.R. 18 dicembre 2012 n. 30-5084 e con D.G.R. n. 7-6975 del 30 dicembre 2013.

Ritenuto di demandare l'ARPA Piemonte alla verifica del mantenimento dei requisiti organizzativi e strutturali di accreditamento ai sensi della D.C.R. n. 616-3149 del 22 febbraio 2000 e s.m.i..

Verificato il perfezionamento di tutti gli atti necessari per procedere alla variazione della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie in oggetto e del relativo accreditamento a favore della Fondazione Opera San Camillo, ricorrendo tutti i presupposti giuridici richiesti.

Vista la L.R.14 gennaio 1987, n. 5;
vista la L. 833/78;
vista la L.R. n. 37 del 23 aprile 1990;
visti gli artt. 2555 e seguenti del codice civile;
visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
vista la D.C.R. n. 616-3149 del 22.02.2000 e s.m.i.;
vista la D.G.R. n. 30-5084 del 18 dicembre 2012;
vista la D.G.R. n. 7-6975 del 30 dicembre 2013;

la Giunta Regionale, udite le argomentazioni del Relatore e condividendole, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

delibera

per le motivazioni espresse in premessa,

1) di prendere atto dell'intervenuta cessione di ramo d'azienda da parte della Provincia Piemontese dell'Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi proprietaria del Presidio Sanitario San Camillo con sede in Torino, Strada Santa Margherita 136, a favore della Fondazione Opera San Camillo con sede legale in Milano, avvenuta in data 13 novembre 2013, come risulta da atto a rogito del notaio dr.ssa Maria Cristina Ninci repertorio n. 15588;

2) di riconoscere in capo al nuovo proprietario l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento delle attività sanitarie presso il Presidio Sanitario San Camillo di Torino, così come autorizzate e accreditate con D.G.R. n. 30-5084 del 18 dicembre 2012 e con D.G.R. n. 7-6975 del 30 dicembre 2013.

3) di far carico al Legale Rappresentante della Fondazione Opera San Camillo di comunicare, agli uffici regionali competenti e all'ASL, ogni eventuale elemento di variazione al presente provvedimento;

4) di demandare l'A.R.P.A. Piemonte alla verifica del mantenimento in capo alla struttura "San Camillo" dei requisiti organizzativi e strutturali di accreditamento ai sensi della D.C.R. n. 616-3149 del 22 febbraio 2000 e s.m.i., dandone comunicazione agli uffici regionali competenti.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini di prescrizione previsti dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 12.10.2010, n. 22.

(omissis)